REGOLAMENTO ORGANICO

DELLA

COMPAGNIA

DEL

SUFFRAGIO

REGOLAMENTO ORGANICO

Della Compagnia del Suffragio, sotto l'invocazione del SS. Nome di Gesù Bambino e di Santa Rosa di Lima, in riparazione delle bestemmie, eretta nella Chiesa di S. Domenico di Torino.

CAPO PRIMO.

Origine e scopo della Compagnia.

Articolo 1.

La Compagnia del SS. Nome di Gesù ebbe il suo principio nel secolo decimoterzo, quando il Sommo Pontefice Gregorio X, volendo porre un rimedio alla schifosa piaga delle bestemmie, degli spergiuri e delle profanazioni del nome di Dio, con sua bolla delli 31 dicembre 1274, diede commissione al venerabile P. Giovanni da Vercelli, generale dei frati predicatori, d'ordinare ai suoi religiosi di promulgare per tutto il mondo l'eccellenza e la gloria di così adorabile Nome e promuoverne dappertutto la riverenza e la divozione; venne poscia legittimamente eretta in Confraternita arricchita d'indulgenze ed approvata da varii Sommi Pontefici, e specialmente da Pio IV nel 1564, da S. Pio V nel 1570 e da Gregorio XIII nel 1580.

Art. 2.

L'erezione di questa Confraternita nella Chiesa di S. Domenico in Torino, ebbe luogo nell'anno 1591 per mezzo del Superiore Generale dei Domenicani, frate Ippolito Maria Beccaria.

ART. 3.

Ogni persona dell'uno, e dell'altro sesso, che professi la religione cattolica dando il proprio nome e cognome al direttore della sagrestia di S. Domenico, potrà essere ascritta nel novero dei Confratelli e delle Consorelle della Compagnia.

ART. 4.

Nella Compagnia Generale si è formata un'altra Compagnia speciale, che oltre allo scopo di promuovere la glorificazione del SS. Nome di Dio, la estirpazione delle bestemmie e la riparazione delle offese, che si fanno a Gesù ed a Maria Santissima, si sono anche imposti obblighi speciali di messe e di elemosine annuali, e che perciò si chiama Compagnia del Suffragio sotto l'invocazione del SS. Nome di Gesù. Si aggiunse il titolo di Santa Rosa di Lima, perchè nell'anno 1674, la Compagnia di Santa Rosa venne unita a quella del nome di Gesù, e formò con essa un solo Corpo, e questa è la Compagnia, a cui riguardano li presenti statuti.

CAPO SECONDO.

Dell'Amministrazione della Compagnia.

ART. 5.

La Compagnia del Suffragio nomina ogni anno il Priore e Vice Priore, la Priora e la Vice Priora, il Sindaco ed il Vice Sindaco ed altri uffiziali, che fossero per scadere dal loro ufficio.

ART. 6.

Un'Adunanza generale dei Confratelli, è convocata nella seconda domenica di novembre d'ogni anno, e delle Consorelle nella domenica successiva, nelle quali circostanze ciascun Confratello, e Consorella potrà chiedere la parola, per fare quelle osservazioni, che crederà opportune.

CAPO TERZO.

Delle Adunanze generali.

Art. 7.

I Confratelli sono convocati in Adunanza generale per la nomina del Priore e Vice Priore, del Sindaco e Vice Sindaco e dei Consiglieri scadenti previa la presentazione di tre Confratelli.

Le Consorelle sono convocate a loro volta come sovra, e previa la presentazione di tre Consorelle.

Tanto le une che le altre Adunanze generali, sono presiedute dal Superiore dell'Ordine dei Domenicani o da altro Religioso da lui a ciò delegato, e dal Priore, ed in sua assenza ed impedimento dal Vice Priore, dal Sindaco e Vice Sindaco.

Art. 8.

L'avviso per le Adunanze generali dei Confratelli e Consorelle si renderà pubblico, nel modo che il Consiglio ravviserà più opportuno.

Art. 9.

La nomina del Priore e Vice Priore, Priora e Vice Priora, Sindaco, e Vice Sindaco, sarà fatta per acclamazione dai Confratelli e Consorelle.

Art. 10.

Il Priore e Vice Priore stanno in carica per un anno, e potranno essere rieletti.

Il Sindaco e Vice Sindaco staranno in carica per tre anni, e potranno essere rieletti.

Art. 11.

Il Segretario della Compagnia redigerà il verbale delle Adunanze generali, che, previa lettura, verrà sottoscritto dai membri intervenuti nell'Adunanza.

CAPO QUARTO.

Del Consiglio della Compagnia.

Art. 12.

Il Consiglio della Compagnia viene costituito di membri componenti la medesima.

Art. 13.

Sono membri nati del Consiglio ordinario il Superiore del Convento di S. Domenico, i Priori emeriti, il Priore e Vice Priore, il Sindaco e Vice Sindaco del corrente anno, il Tesoriere, il Revisore dei conti, il Segretario ed il Segretario Archivista.

Art. 14.

Li membri elettivi in numero di sette saranno nominati nell'Adunanza generale dei Confratelli secondo le norme sovra prescritte, e staranno in carica per tre anni.

Art. 15.

Verranno poi estratti a sorte due membri elettivi nell'anno 1873, due nell'anno 1874 e tre nell'anno 1875, e quindi saranno nominati annualmente come sovra nell'Adunanza generale alla loro scadenza.

Art. 16.

Possono essere Consiglieri tutti i Confratelli maggiori d'età, che non abbiano subita alcuna condanna penale, che non abbiano alcuna contabilità e lite colla Compagnia, gli ascendenti, discendenti, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

Art. 17.

Quanto alle Consorelle dovranno essere elettive in numero di sette non comprese la Priora e Vice Priora, queste come

elettive avranno la stessa durata come i Confratelli, e dovranno seguire per la nomina alla loro scadenza come sovra si pratica per li Confratelli al N° 15 del presente.

CAPO QUINTO.

Della convocazione ed attribuzione del Consiglio.

Art. 18.

Il Sindaco d'ordine del Superiore dell'Ordine dei Domenicani convoca il Consiglio, ed in caso d'assenza, ed impedimento del medesimo, sarà convocato dal Vice Sindaco, ed in mancanza di questo, dal Consigliere anziano.

Art. 19.

Il Consiglio forma la terna per la nomina del Sindaco, Vice Sindaco, Priore e Vice Priore, nomina li Consiglieri, il Tesoriere, il Revisore dei conti, il Segretario ed il Sostituito Segretario Archivista.

Art. 20.

Stabilisce il bilancio attivo e passivo per l'anno seguente della Compagnia.

Art. 21.

Rivede gli inventari dei titoli, atti, carte e scritture spettanti al patrimonio della Compagnia, che amministra.

Art. 22.

Esamina i conti dell'amministrazione dell'anno precedente, e delibera sulla loro approvazione.

Art. 23.

Delibera sull'accettazione, o rifiuto dei doni e lasciti, sull'impiego del danaro, ed insomma sui contratti riguardanti il patrimonio della Compagnia.

Art. 24.

Delibera sulle azioni da intentarsi e sostenersi in giudicio in qualunque grado.

Art. 25.

Ordina l'Adunanza generale dei Confratelli, quando la gravità dei casi la richiede.

Art. 26.

Non potrà il Consiglio cancellare dal novero dei Confratelli e delle Consorelle della Compagnia per qualunque azione eziandio immorale, avvegnachè la Compagnia debba pregare per i suoi Confratelli e Consorelle che hanno mancato, e non privare quel Confratello e Consorella della partecipazione dei beni spirituali.

Art. 27.

Non dovrà il Consiglio devenire a verun ordinato lesivo delle ragioni ed interessi della Compagnia, che anzi deve annullare qualunque ordinato che si riconoscesse a danno della medesima, nè dovrà giammai devenire a verun ordinato che direttamente od indirettamente tornasse a pregiudizio della Santa Religione e dell'Ordine dei Reverendi Padri di S. Domenico.

Art. 28.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, se non saranno intervenuti almeno cinque Consiglieri, ed il Superiore dell'Ordine Domenicano; alla seconda convocazione poi sono valide le deliberazioni del Consiglio, qualunque sia il numero delli intervenuti.

Art. 29.

La votazione nel Consiglio si fa per alzata e seduta, od a suffragi segreti, quando si tratta di deliberazioni di persone, ed interessi della Compagnia ad elezione però del Superiore

dei Padri Domenicani, il quale a parità di voti avrà il voto deliberativo.

Art. 30.

Il processo verbale delle deliberazioni viene esteso dal Segretario o Sostituito Segretario Archivista, e deve indicare i punti principali delle discussioni.

Quando non si possa distenderlo al momento per la di lui approvazione nella stessa Adunanza, sarà letto ed approvato nella Adunanza successiva e firmato dai membri del Consiglio presenti alla deliberazione e dal Segretario.

E qualora quest'Adunanza dovesse aver luogo a lungo intervallo verrà comunicato il verbale a ciascuno Consigliere al proprio domicilio per la debita sottoscrizione.

CAPO SESTO.

Del Priore e Vice Priore della Compagnia.

Art. 31.

Il Priore è capo della Compagnia, ed in questa sua qualità presiede di consenso del Superiore dei Padri Domenicani a tutte le funzioni religiose e feste a cui prendono parte i Confratelli e le Consorelle.

Art. 32.

Il Priore viene eletto per acclamazione nell'Adunanza generale che sarà convocata nella seconda domenica di novembre d'ogni anno, e nel luogo che sarà stabilito dal Superiore dei Padri di S. Domenico, e sopra una terna di tre Confratelli fatta dal Consiglio.

Art. 33.

Il Confratello che sarà eletto Priore starà in carica un anno, ma potrà essere rieletto, ed acclamato alla scadenza dell'anno.

Egli è incaricato:

1° Di far celebrare la festa titolare della Compagnia colla maggiore possibile solennità di concerto col Superiore dei Padri Domeniceni.

2° Spetta al Priore di invigilare sull'adempimento delle attribuzioni annesse alle cariche dei Confratelli e delle Consorelle, e procurare, che la Compagnia prenda semprepiù un prospero incremento, e che sempre sia glorificato il SS. Nome di Gesù e di Santa Rosa di Lima.

ART. 34.

Qualora poi il Priore non potesse attendere all'eseguimento delle dette sue attribuzioni subentrerà in tal caso il Vice Priore.

CAPO SETTIMO.

Della Priora e Vice Priora.

ART. 35.

La Priora viene eletta per acclamazione nell'Adunanza generale delle Consorelle, che sarà convocata in ogni anno nella terza domenica di novembre, e non più tardi, e nel luogo che sarà stabilito dal Superiore dei Padri di S. Domenico, il quale presiederà l'Adunanza col Priore della Compagnia.

ART. 36.

La Consorella che sarà stata eletta e proclamata Priora starà in carica per un anno nella stessa conformità del Priore.

ART. 37.

La Priora darà le disposizioni relative alla festa di Santa Rosa di Lima, che cade nel giorno 30 agosto di ciascun anno, ed occuperà nella funzione della festa il posto d'onore, e dopo d'essa la Vice Priora.

ART. 38.

La Vice Priora tiene il posto d'onore dopo la Priora, ed in sua assenza, ed impedimento, avrà le attribuzioni della Priora nel far eseguire le sovraccennate funzioni della festa.

CAPO OTTAVO.

Del Sindaco e del Vice Sindaco.

ART. 39.

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione, viene proclamato nell'adunanza generale dei Confratelli sovra una terna di tre Consiglieri, formata dal Consiglio ordinario, e proposta nell'adunanza generale dei Confratelli.

ART. 40.

Il Consigliere che sarà nell'adunanza generale acclamato sarà proclamato Sindaco.

ART. 41.

Il Consigliere poi che dopo il Sindaco sarà acclamato nell'adunanza generale sarà proclamato Vice Sindaco.

ART. 42.

Il Sindaco starà in carica per tre anni, e potrà essere confermato.

ART. 43.

Il Sindaco deve invigilare sull'esatta osservanza del regolamento organico della Compagnia, ed al buon andamento dell'amministrazione, e da esso sarà rappresentata in giudicio nei rapporti coll'autorità superiore e col pubblico.

ART. 44.

Il Sindaco avrà speciale attenzione, e vigilanza nell'accettazione dei doni e lasciti che verranno fatti alla Compagnia ed alla conservazione del di lei patrimonio.

ART. 45.

Farà il Sindaco procedere all'inventaro in ogni triennio di tutti gli effetti e fondi spettanti alla Compagnia, e di tutte le carte, e titoli, e quelli ritirare e riporre nell'archivio proprio della medesima.

ART. 46.

Tale inventaro si farà coll'assistenza del Sindaco, Vice Sindaco ed in loro assenza d'un Consigliere delegato, dal Segretario il quale ne farà due originali, uno dei quali si terrà dal Sindaco, e l'altro sarà riposto nell'archivio.

Art. 47.

Il Vice-Sindaco fa le veci del Sindaco in caso d'assenza ed impedimento del medesimo, egli starà egualmente in carica per tre anni.

CAPO NONO.

Del Revisore dei Conti.

ART. 48.

Il Consiglio nomina un revisore dei conti fra li Confratelli e questi starà in carica per tre anni, e può essere confermato.

ART. 49.

Il Revisore dei conti ogni anno nel mese d'aprile dopo che sarà chiusa la contabilità per l'attivo e passivo dell'anno precedente si farà rimettere i conti dal Tesoriere per

fare tutte le operazioni che ravviserà necessarie, e darà il suo sentimento sullo stato dei conti, e sul punto della loro approvazione, o non, e tanto in uno che nell'altro caso, il Consiglio della Compagnia procederà a quell'ordinato, che di ragione, sull'approvazione o non dei conti, e manderà al Segretario di depositare i medesimi nell'archivio.

CAPO DECIMO.

Del Tesoriere.

Art. 50.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio della Compagnia a maggioranza di voti; egli è depositario del danaro, e delle Cartelle del debito pubblico e d' ogni altra carta contabile spettante alla Compagnia.

Art. 51.

Il Tesoriere tiene una copia del bilancio, nel quale sono stanziati i fondi necessari per il corso regolare di tutti i servizi, e per l'adempimento dei pesi annessi, legati, e per pagamento dei debiti della Compagnia.

Art. 52.

I ruoli dell'entrata, ed i mandati di riscossione, ed i pagamenti devono portare la firma del Sindaco.

Art. 53.

Il Tesoriere non potrà pagare la somma maggiore di lire dieci, salvo apposito mandato sottoscritto dal Sindaco e Segretario.

Il Tesoriere poi per le somme minori alle lire dieci, presenterà in ogni trimestre una nota delle minute spese, al Consiglio il quale ordinerà la spedizione del relativo mandato di rimborso sui fondi esistenti, o sui casuali, ed urgenti.

ART. 54.

Il mandato deve contenere il nome, cognome e la qualità del creditore, la causa del credito, ed il numero d'ordine del mandato, l'articolo del bilancio, a cui è relativo, e la somma bilanciata in detto articolo.

ART. 55.

Il Tesoriere rende un conto semestrale alla Compagnia, ogni qual volta ne sia richiesto.

ART. 56.

Avvenendo il caso in cui non siansi eseguiti i pagamenti in conformità dei ruoli, il Tesoriere ne darà avviso al Sindaco per quelle misure che saranno del caso.

ART. 57.

L'annata finanziaria termina col 31 dicembre di cadun anno.

ART. 58.

Non potrà il Tesoriere divertire alcuna somma in uso suo particolare, ma dovrà custodirla a disposizione della Compagnia.

CAPO UNDICESIMO.

Dell'Archivista.

ART. 59.

L'Archivista è nominato dal Consiglio ordinario della Compagnia a pluralità di voti fra li Confratelli, e starà in carica per cinque anni, e potrà essere confermato, e farà parte del Consiglio.

ART. 60.

Egli tiene le chiavi dell'archivio, e dovrà:

1° Tenere un elenco di tutte le carte della Compagnia.

2° Farsi rimettere alla fine d'ogni anno il bilancio e la resa dei conti colle relative quitanze dal Tesoriere e rispettivi documenti.

CAPO DODICESIMO.

Del Segretario.

Art. 61.

Il Segretario è nominato dal Consiglio della Compagnia a maggioranza di voti.

Art. 62.

Deve il Segretario intervenire a tutte le adunanze sì generali, che nelle sedute del Consiglio ordinario; egli redigerà i verbali di tutte le adunanze, ed avrà un voto consultivo, ed a richiesta del Priore o del Sindaco spedirà gli avvisi per le adunanze, e dovrà tenere un registro dei mandati di pagamento, che saranno sottoscritti dal Sindaco, e dal medesimo per la loro esecuzione.

Art. 63.

Egli dovrà fare le copie degli atti, documenti e scritture che possono occorrere nell'interesse della Compagnia.

Firmare tutti gli atti della Compagnia.

Infine coadiuvare gli amministratori nei lavori occorrenti alle particolari loro incombenze, ed adempirà agli obblighi che possano essere imposti dalle deliberazioni del Consiglio della Compagnia.

Art. 64.

Sarà suo carico di raccogliere alla fine d'ogni anno tutte le carte e documenti relativi all'amministrazione della Compagnia e li rimetterà all'archivista, da cui gli verrà spedita la debita ricevuta.

Art. 65.

Il Segretario dovrà spedire i mandati, e porli sui registri mandati all'articolo bilanciato, formando quindi il controllo col registro di cassa del Tesoriere.

Art. 66.

Il Segretario dovrà tenere un registro di tutti i Confratelli e Consorelle della Compagnia, nel quale oltre il nome, cognome e residenza, dovrà specificare il giorno, mese ed anno della loro accettazione e della loro morte.

Art. 67.

Il Segretario sostituito farà le veci del Segretario in caso d'assenza, o di legittimo impedimento, ed è nominato dal Consiglio della Compagnia a maggioranza di voti.

CAPO TREDICESIMO.

Del Mazziere.

Art. 68.

Dovrà il Mazziere essere una persona fedele e consegnerà al Tesoriere ogni quantità di danaro, che gli verrà rimesso sia per gli annuali che per ogni altra causa, ed eseguirà gli ordini tanto del Priore, che del Sindaco, Tesoriere e Segretario nell'esecuzione delle rispettive loro incombenze, ed avrà lo stipendio fisso di lire trenta annue da principiare col 1° gennaio 1873, oltre all'agio della metà sulle collette, secondo si praticava per lo passato.

Art. 69.

La Mazziera coadiuverà alle operazioni del Mazziere in tutto ciò che le sarà possibile.

CAPO QUATTORDICESIMO.

Degli obblighi e pesi della Compagnia.

ART. 70.

Si dovrà tenere appesa nella Sacrestia della Chiesa di S. Domenico, una tabella formata dal Segretario e riveduta dal Priore e dal Sindaco contenente gli obblighi e pesi delle messe perpetue ed anniversarie dei Confratelli e delle Consorelle col nome e cognome di quelli in suffragio dei quali si dovranno celebrare.

Inoltre dovrà il Segretario formare l'elenco annuale di tutti i Confratelli e Consorelle ascritti alla Compagnia, e dovrassi tenerlo appeso nella Cappella titolare eretta nella Chiesa di S. Domenico.

ART. 71.

Ogni Confratello e Consorella in ogni anno nel mese di febbraio dovrà a titolo di annuale pagare al Mazziere lire due in memoria dei trentatrè anni che N. S. Gesù Cristo visse su questa terra. Dal predetto Mazziere riceverà la tavola con una candela, e saranno alla sua morte celebrate trentatrè messe lette ed una cantata da *requiem* in suffragio della loro anima, purchè consti dal registro del Tesoriere d'avere soddisfatto l'ultimo annuale.

CAPO QUINDICESIMO.

Delle feste del Santissimo Nome di Gesù.

ART. 72.

Dovrà nel primo giorno d'ogni anno celebrarsi una messa letta, con organo, all'altare titolare alle ore nove di mattina, ed alla sera si darà la benedizione del SS. Sacramento pre-

ceduta dalle litanie con *tantum ergo* eseguito da tre cantanti accompagnati dall'organo.

Art. 73.

Nella seconda domenica poi di gennaio di ogni anno, si celebrerà la festa del SS. Nome di Gesù con quella pompa che crederà meglio il signor Priore *pro tempore.*

CAPO SEDICESIMO.

Col presente regolamento si intenderà derogato a qualunque altro uso, pratica e consuetudine per lo addietro praticata dalla Compagnia, e dovrà in conseguenza il presente avere la piena sua esecuzione in ogni sua parte e tenore, con riserva di fare quelle altre aggiunte o modificazioni che l'esperienza fosse per suggerire nell'interesse della Compagnia.

Torino, addì 8 dicembre 1872.

Firm.: Fr. Lorenzo Pampirio, *Priore de' Predicatori.*
C. Noè, *Ingegnere, Priore della Compagnia*
Borghero Giovanni.
Ducato Giovanni.
Ferraris Ignazio.
Calligaris Luigi.
Demelchior Giovanni.
Viassone Giovanni.
Falchero Pietro.
Mela Stefano.
Casassa Giacomo.
Avv. Giuseppe Mattei, *Segretario archiv.*
De-Bartolomeis Felice, *Sost. Segretario.*

Torino 1872. — Tip. di Giulio Speirani e Figli.